

DISCIPLINARE D'ONERI

Tra

La **Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** (nel seguito detta “CNAO” o “la Fondazione”), con sede in Pavia, Strada Campeggi, 53 - 20122 – Codice Fiscale n. 97301200156 – nella persona del Presidente, Gaetano Vago,

e

_____ con sede legale in _____, _____, P.I. _____, nella persona del _____ nella sua carica di legale rappresentante, investito del potere di rappresentare la società in forza di _____, di seguito “l’Appaltatore” o “il Fornitore” o “l’Aggiudicatario”,

si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:

- “*Aggiudicatario*”: il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di selezione indetta dalla Fondazione;
- “*Disciplinare*”: il presente documento così come integrato dal Disciplinare di Gara e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico e suoi allegati e da tutti i documenti costituenti l’Offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;
- “*Servizio*”: i servizi di Comunicazione e Ufficio Stampa, come specificati nel Capitolato Tecnico e in tutti i documenti di Gara e di Offerta, da svolgersi a favore della Fondazione;
- “*Lettera di invito*”: la lettera di invito a partecipare alla gara, pubblicata da Fondazione CNAO;
- “*Offerta*”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta, come risultanti dai relativi verbali;
- “*Specifiche Tecniche*”: il documento, denominato “*CAPITOLATO TECNICO*”, allegato alla lettera di invito, nel quale sono indicate e descritte le caratteristiche tecniche del servizio, così come eventualmente integrato e specificato nell’Offerta.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente Disciplinare regola l’esecuzione del Servizio da parte dell’Aggiudicatario.

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE E RESPONSABILITÀ

§ 3.1 Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Disciplinare, l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il Servizio in favore della Fondazione CNAO, conformemente alle Specifiche Tecniche contenute nel Capitolato Tecnico.





§ 3.2 Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio si intendono a completo carico dell'Aggiudicatario. In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di Gara e di Offerta, sono da considerarsi a carico dell'appaltatore e quindi da ritenersi compresi nei prezzi offerti in sede di Offerta, i seguenti oneri: A) la predisposizione di tutta la documentazione per la partecipazione alla gara; B) utenze telefoniche; C) spese relative alla stipula del contratto; D) trasmissione, ai competenti Servizi della Fondazione, di reports informatici e cartacei riguardanti l'esecuzione del Servizio. Si precisa che lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito.

§ 3.3 L'aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. La Società, inoltre, risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso la Società solleva e tiene indenne CNAO da ogni pretesa di terzi. L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni derivanti dalla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del servizio per qualsiasi causa.

§ 3.4 La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell'esecuzione del Servizio e si obbliga in ogni caso a manlevare la Fondazione per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.

ARTICOLO 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

§ 4.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del credito dell'aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

§ 4.2 L'Aggiudicatario non potrà in alcun caso ed in alcuna misura subappaltare a terzi la realizzazione del Servizio, ove questo non sia previsto nei documenti di gara.

ARTICOLO 5 - NORME E CONTROLLI

§ 5.1 Il Servizio dovrà essere svolto e rispondere, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nei documenti di Gara e di Offerta, nonché a tutti i regolamenti/comunicazioni /circolari emanati dalla Fondazione di carattere o speciale per la ditta e a tutte le norme vigenti e dalle prescrizioni previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.

§ 5.2 Nello svolgimento del servizio l'Aggiudicatario dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi del Centro.

§ 5.3 Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza di quanto precede si intendono considerati e previsti nell'Offerta e come tali a totale carico dell'Aggiudicatario.



ARTICOLO 6 - PROGRAMMA CRONOLOGICO E PENALI

§ 6.1 Il Servizio dovrà essere svolto secondo le tempistiche e le periodicità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta.

§ 6.2 Nel caso si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo all'Aggiudicatario, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto 6.1, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente informarne CNAO, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.

§ 6.3 Il mancato rispetto dei termini potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento tale da causare l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 6.5 e ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, esclusivamente nei seguenti casi:

- intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subappaltatori, a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare il Servizio alle Specifiche Tecniche;
- siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o variazioni dei termini contrattuali;
- intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sulle tempistiche.

§ 6.4 Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio determinato da una o più delle cause di cui al precedente § 6.3, l'Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere una modifica dei termini di esecuzione, senza vantare altro diritto o pretesa.

§ 6.5 Al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto CNAO farà discendere l'applicazione delle penali previste nell'Allegato 1 "Tabella delle penali".

§ 6.6 L'applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione scritta della Fondazione a mezzo posta pec o raccomandata a/r nella quale si diffiderà l'Aggiudicatario ad adempiere nel tempo che verrà ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Contratto, potrà applicare le penali.

§ 6.7 Fermo restando il diritto della Fondazione di applicare le penali di cui sopra, ed eventualmente di dedurre il relativo importo dal prezzo da pagarsi all'Aggiudicatario, la Fondazione stessa si riserva altresì:

- il diritto di effettuare l'approvvigionamento presso terzi, con addebito al Fornitore inadempiente delle maggiori spese sostenute e documentate
- in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e/o, qualora gli inadempimenti e/o i ritardi risultassero ripetuti e intollerabili, di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 11.

ARTICOLO 7 – DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

§ 7.1 Il presente contratto ha durata di trentasei (36) mesi dalla data di sottoscrizione. Non potrà essere prorogato se non previo accordo scritto tra le parti.

ARTICOLO 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO



§ 8.1 Il prezzo del Servizio è pattuito in € _____ (**attenzione, non compilare questo campo in fase di presentazione della documentazione amministrativa!**), secondo quanto indicato nei documenti che compongono l'Offerta. Tale prezzo si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con il Servizio e le relative obbligazioni dell'Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione.

§ 8.2 Il prezzo del Servizio sarà pagato sulla base di fatture mensili emesse dall'Aggiudicatario entro il giorno 5 del mese successivo a quello di prestazione, previa rendicontazione dell'attività svolta. Alla predetta scadenza l'Aggiudicatario emetterà regolare fattura; il pagamento avverrà entro 90 giorni data fattura, senza interessi di sorta. Dopo la scadenza del termine di 90 giorni, decorreranno gli interessi di legge.

§ 8.3. Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 9 - GARANZIE E RISCHI DELL'APPALTATORE

§ 9.1 Prima della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una Cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell'importo complessivo dell'offerta o nella diversa percentuale dovuta in applicazione dell'articolo 103 e/o dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni (15), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e pari alla durata dell'intero contratto.

§ 9.2 La Cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia di qualsiasi obbligazione dell'Aggiudicatario. La Cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016.

§ 9.3 Per la durata del Servizio l'Aggiudicatario dovrà approvvigionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del Servizio e garantirne la conformità tecnica, la qualità, la sicurezza, la conservazione e la manutenzione con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del suo uso consigliano.

§ 9.4 L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del servizio per qualsiasi causa.

§ 9.5 L'Aggiudicatario, salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l'appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa di terzi. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con



una società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile e danni a persone e/o beni della Fondazione e/o di Terzi occorsi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali e derivanti dall'attività svolta dalla ditta aggiudicataria, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dagli eventuali sub affidatari, ove ammessi, e dal relativo personale, con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000 (come definito nell'Offerta);

§ 9.6 L'Aggiudicatario è altresì responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con una società di primaria e riconosciuta importanza, di un'idonea polizza assicurativa per i dipendenti della ditta aggiudicataria, ovvero dei sub affidatari, soggetti ad Inail – garanzia RCO – con un massimale di almeno € 5.000.000,00 - per sinistro.

§ 9.7 Entro 10 giorni dalla stipula del Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire copia dei suddetti certificate/polizze assicurative.

§ 9.8 Fatta salva l'applicazione delle altre facoltà della Fondazione previste dal presente Contratto, l'Appaltatore assume a proprio carico tutte le obbligazioni derivanti da eventuali contratti e/o accordi stipulati con soggetti terzi senza preventiva autorizzazione e/o delega della Fondazione.

ARTICOLO 10 - RECESSO

§ 10.1 CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dai vincoli contrattuali, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata all'Aggiudicatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione inviata per posta pec, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà.

§ 10.2 Nel caso in cui CNAO eserciti la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo, l'Aggiudicatario avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate, quantificato alla data di efficacia del recesso, decurtato dell'importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua concorde quantificazione risultante da atto scritto. Contestualmente CNAO restituirà all'Aggiudicatario l'originale della fideiussione da questi consegnata a seguito dell'aggiudicazione del Servizio. Per il fatto del Recesso, l'Aggiudicatario non potrà vantare pretese economiche né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.

§ 10.3 L'Aggiudicatario avrà facoltà di recedere dal presente Disciplinare esclusivamente nell'ipotesi di sospensioni nell'esecuzione del Servizio disposte da CNAO di durata superiore a 180 giorni. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione via posta pec. In ragione della sospensione, l'Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa economica né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE

§ 11.1 CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente Disciplinare per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, con semplice comunicazione scritta inviata all'Aggiudicatario stesso, nel caso di inadempimento di quest'ultimo ad una qualsivoglia delle obbligazioni facenti capo al medesimo in base al presente Disciplinare (ivi incluso l'accumulo di ritardi intollerabili rispetto alla scadenza



di cui all'articolo 6.1) e previa, ove si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro un termine di 10 giorni di calendario rimasta senza effetto.

§ 11.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, CNAO avrà diritto di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo annuale del Servizio, escutendo, ove necessario, la relativa fideiussione a suo tempo rilasciata dall'Aggiudicatario. Oltre alla predetta penale, CNAO si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

§ 12.1 L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

§ 12.2 Entro sette giorni dalla sua accensione o, nell'ipotesi di conto già attivo, dalla sua prima utilizzazione, l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare a CNAO, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il numero del conto corrente bancario o postale che utilizzeranno per i pagamenti relativi alla commessa pubblica e riportare, per ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) o, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). Gli stessi dovranno, inoltre, indicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, impegnandosi di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

§ 12.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e l'applicazione per il soggetto inadempiente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010;

§ 12.4 L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria

ARTICOLO 13 – CODICE ETICO

§ 13.1 L'Aggiudicatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti anche "Decreto"), e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito www.fondazionecnao.it e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza.

§ 13.1 L'inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario e di chiunque presti attività lavorativa per esso di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione



CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.

ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI

§ 14.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque inerenti il Servizio dovranno essere sempre anticipate via mail/fax ed effettuate validamente tramite invio via pec oppure con raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi.

Per CNAO:

Pavia, Strada Privata Campeggi – CAP 27100

alla attenzione di: Direttore Generale

fax: 0382/078901

mail: direttore.generale@cnao.it

pec : ufficio_legale@pec.cnao.eu

Per _____

§ 14.2 Ogni variazione dell'indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti dovrà essere immediatamente comunicata all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax.

ARTICOLO 15 - NORME APPLICABILI E TOLLERANZE

§ 15.1 Il Servizio è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché, per quanto ivi non previsto, dal Disciplinare di gara, dalle Specifiche Tecniche e dall'Offerta.

§ 15.2 Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Disciplinare e quelli dell'Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell'Offerta stessa.

§ 15.3 Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell'altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

§ 16.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e l'Aggiudicatario comunque relativa all'esecuzione del Servizio, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



§ 17.1 Per tutta la durata del presente contratto e sino alla sua risoluzione le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del servizio, in accordo alla normativa vigente.

In particolare, in funzione del ruolo ricoperto per conto del CNAO nell'esecuzione del presente contratto, il Fornitore agisce in qualità di Responsabile di Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 e sarà responsabile del trattamento di tali dati e dovrà conformarsi alle norme e ai provvedimenti a tutela della protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà realizzato dal Responsabile esclusivamente nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e, in particolare, per dare esecuzione al contratto in oggetto.

Il Responsabile si impegna a trattare i dati soltanto secondo le modalità contenute nel presente atto, anche in caso di trasferimento dei dati all'estero verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. Quest'ultimo, in tal caso, informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile e le persone da esso autorizzate non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie e dovranno essere vincolate alla riservatezza.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili, ed in particolare a rispettare le seguenti istruzioni:

- (a) trattare i dati solo per gli scopi sopra specificati e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- (b) garantire la regolare tenuta del Registro delle attività di trattamento espletate per conto del CNAO;
- (c) adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le istruzioni impartite da CNAO;
- (d) autorizzare il personale dedicato al trattamento dei dati per conto di CNAO, istruendolo adeguatamente e vigilando costantemente sul loro operato;
- (e) assistere CNAO per l'adempimento delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;
- (f) cancellare e restituire immediatamente i dati personali trattati per conto di CNAO all'esaurimento della finalità per cui sono stati conferiti ;
- (g) mettere a disposizione del CNAO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del citato Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal CNAO o da un altro soggetto da questi incaricato o dalle autorità;
- (h) provvedere immediatamente, nel caso in cui un interessato di CNAO si rivolgesse a voi per l'esercizio di un diritto o reclamando una violazione, a comunicarlo ad privacy@cnao.it e non rispondendo all'interessato, salvo nostra diversa istruzione
- (i) notificare tramite PEC al CNAO ogni violazione (avvenuta o presunta) di dati a carattere personale nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza accludendo nella comunicazione ogni notizia utile per permettere al CNAO, se necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo competente ed eventualmente comunicarla agli interessati;
- (j) Non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di CNAO. Sul sub responsabile ricorrono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in un altro atto giuridico. Qualora il sub-responsabile ometta di



adempiere ai propri obblighi, il Responsabile e conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità.

(k) operare, per i casi contemplati all'articolo 37 del GDPR, avvalendosi del proprio DPO (Data Protection Officer) e comunicarne i riferimenti al DPO del CNAO: dpo@cnao.it.

Il Responsabile inoltre si impegna a non comunicare, trasferire o condividere alcun dato trattato nella sua qualità di Responsabile con terzi non autorizzati dal Titolare e si impegna altresì a comunicare al Titolare, alle autorità competenti e agli interessati nei termini previsti dalla legge una eventuale violazione dei dati.

Il Responsabile, inoltre, deve garantire al Titolare di aver adottato le misure di cui all'art. 32 del Regolamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o difforme dalle finalità della raccolta. È cura del Responsabile contribuire alla periodica valutazione del livello di adeguatezza complessivo della sicurezza, riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche dei trattamenti realizzati sotto la propria

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile manterrà manlevato e indenne il Titolare da qualsiasi danno diretto e indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.

A questo fine, CNAO si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

ARTICOLO 18 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

§ 18.1 Per tutta la durata del contratto e anche dopo la sua cessazione, tutti i diritti di proprietà intellettuale sui prodotti, realizzazioni, opere e creazioni letterarie, giornalistiche ed editoriali, posti in essere in esecuzione del presente appalto, rimarranno di esclusiva proprietà e titolarità del CNAO, ai cui debbono intendersi ceduti in via definitiva e retribuiti nell'ambito della remunerazione dell'appalto medesimo, con espresso diritto del CNAO di disporre in qualsiasi modo e di utilizzare gli stessi per la pubblicazione con ogni mezzo (cartaceo, supporto informatico, pubblicazione on-line) sia in forma gratuita, che onerosa, sia all'interno di opere collettive, che monografiche, con facoltà di apportare modifiche, integrazioni o riduzioni a sua mera discrezione, per adeguare i contenuti comunicativi alla linea editoriale e alle strategie di comunicazione della Fondazione.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

§ 19.1 CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto, in qualsiasi momento, in caso di esito negativo dei controlli in corso presso AVCPass dei soggetti per cui la legge richiede le verifiche ed in caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi del d.lgs. 159/2011.

Pavia, _____

Per espressa accettazione degli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18 e 19.

Pavia, _____



Per la ditta, il rappresentante legale

Per CNAO, il Presidente



All. 1 - Tabella delle penali ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del disciplinare d'oneri

INADEMPIMENTO	FREQUENZA	PENALE EURO
Mancato rispetto del cronoprogramma e/o delle altre scadenze concordate	per ogni giorno di ritardo	€ 200 sino ad un max di € 2.000, a seconda della gravità
Mancanza dei requisiti di professionalità, competenza e perizia dichiarati del Team di Lavoro (incluso Supervisor e Senior Account), che hanno determinato rallentamenti, ritardi o intralciato la regolare esecuzione del servizio e/o il rapporto di fiducia con la Fondazione	per infrazione	oltre all'immediata sostituzione della persona, da € 1.000 a € 5.000, a seconda della gravità
Ritardo nella produzione della rendicontazione del servizio svolto	per giorno di ritardo	€ 100 sino ad un max di € 1.000, a seconda della gravità
Violazione dell'obbligo di riservatezza dei dati	per infrazione	€ 1.000 sino ad un max di € 5.000, a seconda della gravità
Infrazione e/o omissione di una o più delle altre obbligazioni contrattuali (incluso l'uso improprio delle comunicazioni inerenti la Fondazione), che hanno o avrebbero verosimilmente potuto comportare un ritardo nelle attività o una lesione all'immagine o la riconduzione ad messaggio su Cnao improprio/inadeguato/non coerente con lo scopo o una violazione delle politiche aziendali o una perdita economica o un impatto negativo nelle relazioni con i Terzi e/o le Istituzioni	per infrazione	da un minimo di € 200 a un massimo di € 5.000, a seconda della gravità
Per qualsiasi altra inadempienza non riconducibile ai casi precedenti	per infrazione	da un minimo di € 100 a un massimo di € 2.000, a seconda della gravità ed eventuale recidiva

